

Alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale Ordinario di Cremona  
PEC prot.procura.cremona@giustiziacert.it

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cremona  
PEC: ITL.Cremona@pec.ispettorato.gov.it

Milano, 17 Marzo 2020  
Prot. n. 54/2020

**OGGETTO:** *Esposto-denuncia su mancanza di DPI per il Personale Sanitario operante in condizioni di emergenza epidemiologica da COVID-19.*

L'ANAAO ASSOMED Regione Lombardia, in persona del Segretario Aziendale Dott. Gianfranco Lima e del Segretario Regionale Dott. Stefano Magnone, elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento in Milano alla via Domenico Scarlatti 27 (PEC: segr.lombardia@anaao.postecert.it), in relazione all'attuale epidemia da Coronavirus, essendo pervenute numerose segnalazioni dei propri iscritti operanti in tutti gli Enti e le Aziende Ospedaliere del SSN del territorio regionale,

#### **ESPONE che**

- in data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- in conseguenza dell'evolversi della situazione epidemiologica con drammatico incremento di casi su tutto il territorio nazionale, il Personale Sanitario lavora incessantemente per far fronte all'emergenza, venendo quotidianamente in contatto con pazienti infetti e potenzialmente infetti;
- in tale contingenza è però **assolutamente necessario che sia data puntuale esecuzione alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro**, non solo al fine di tutelare il diritto alla salute di quanti operano presso le strutture sanitarie, ma altresì per evitare che proprio i luoghi adibiti alla cura si trasformino in un potente strumento di diffusione del virus;
- al proposito, si ricorda che le previsioni normative di cui al Titolo X – Esposizione ad agenti biologici – del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. delineano precisi obblighi in capo al datore di lavoro in riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che comprendono misure tecniche, organizzative,

procedurali, igieniche, di emergenza, di informazione e formazione, di sorveglianza sanitaria; tali misure vanno adottate con riferimento alla valutazione dei rischi. Quest'ultima deve necessariamente tenere conto (art. 271, c. 1, D.lgs. 81/2008) "delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio", come è l'attuale situazione di emergenza epidemica da SARS-CoV-2.

Pertanto, le già previste misure di tutela per il rischio da agenti biologici vanno integrate oggi dalle indicazioni individuate ad hoc dagli organismi di riferimento a livello nazionale e internazionale;

- i lavoratori sono tenuti al rispetto di tutte le misure di prevenzione individuate, in aderenza agli obblighi di cui all'art. 20 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i. e al c. 1 dell'art. 20 del citato decreto, secondo cui "ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti su luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni...". Tali disposizioni applicate al contesto del settore sanitario evocano la riflessione sulla stretta relazione tra la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la gestione del rischio clinico, ancora più pregnante e critica in situazioni di gestione di epidemie;

- in caso di epidemia dichiarata dalle autorità sanitarie internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità OMS) e del Paese (Ministero della Salute, Regione competente) il datore di lavoro deve aggiornare il documento di valutazione dei rischi, individuare misure di prevenzione e protezione, istruire, informare i lavoratori, il tutto in stretta collaborazione con il medico competente;

- il lavoro che comporta contatto continuativo col pubblico, o con colleghi, tra i quali è probabile la presenza di soggetti contagiosi, espone il singolo lavoratore ad un rischio biologico che attiene alla posizione di garanzia del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e D. lgs. n. 81/2008 (articoli 271 e 272);

- il rischio da Coronavirus (Covid-19), per i lavoratori esposti a possibile contagio nel luogo di lavoro, ha natura di rischio professionale e, come tale, **deve essere oggetto della valutazione dei rischi datoriale, nonché di conseguente individuazione di istruzioni finalizzate alla prevenzione e protezione, e di DPI necessari ed adeguati**;

- l'inosservanza di tale obbligo assume rilevanza penale, come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (v. fra le tante, Cassazione Penale, Sez. 3, 27 luglio 2017, n. 37412);

- con la Circolare n. 0005443 del 20.02.2020<sup>1</sup>, il Ministero della Salute ha dettato misure specifiche ed ulteriori rispetto a quelle già esistenti in materia di utilizzo dei DPI per il personale sanitario e di precauzioni standard di "biosicurezza". ↳ a tal riguardo, la citata circolare ministeriale dispone espressamente che "le strutture sanitarie sono tenute al rispetto rigoroso e sistematico delle precauzioni standard oltre a quelle previste per via aerea, da droplets e da contatto [...]";

- nonostante le richiamate prescrizioni e obblighi di legge introdotti dall'inizio dell'emergenza sanitaria, nelle aziende sanitarie italiane continuano a scarseggiare le mascherine chirurgiche e

**Commentato [SM1]:** Su questo è intervenuto, recependo le linee guida OMS successive a quelle cui fa riferimento la circolare, il DL 2 marzo 2020 numero 9.

<sup>1</sup> <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null>

quelle con i filtranti respiratori e le protezioni per gli occhi, necessari a garantire l'incolumità del personale sanitario;

- nello specifico, ci sono state segnalate gravi carenze di mascherine chirurgiche e di tipo FFP2 e FFP3, queste ultime in particolare per medici e personale sanitario che devono eseguire procedure invasive o che generano aerosol. La stessa OMS prevede d'altronde che le mascherine di tipo FFP2 e FFP3 debbano essere obbligatoriamente utilizzate per tutte le procedure che generano aerosol;

**Commentato [SM2]:** L'OMS non ha mai sostenuto il contrario, come l'estensore di questo testo vorrebbe far credere.

\* \* \*

Alla luce di quanto esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale denuncia che nell'ASST di Cremona la situazione nei due presidi sanitari è al collasso come posti letto e come personale sanitario ed in questo contesto la inadeguatezza dei DPI è veramente un nodo strategico per la difesa della salute di tutti gli operatori che continuano ad ammalarsi riducendo così la potenzialità del sistema ad affrontare l'emergenza

#### CHIEDE PERTANTO

alle Autorità destinatarie della presente, per quanto di propria competenza, di disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando se sussistano violazioni alle norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e all'art. 2087 c.c. in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché eventuali profili di illiceità penale delle circostanze descritte, individuando, nel caso, i possibili responsabili e procedere nei loro confronti.

Formula altresì denuncia-querela qualora dagli accertamenti emergessero fatti-reato procedibili a querela di parte e chiede sin da ora che i colpevoli vengano puniti secondo Legge e di essere avvisati ex art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione.

Resta a disposizione delle Autorità per fornire ogni chiarimento o informazione necessari.

Il Segretario Aziendale  
ANAAO ASSOMED  
Dott. Gianfranco Lima

Il Segretario Regionale Lombardia  
ANAAO ASSOMED  
Dott. Stefano Magnone

